

FISCO – PROROGHE di ADEMPIMENTI e VERSAMENTI			
CONTRIBUENTI	TRIBUTI SOSPESI	DURATA della SOSPENSIONE	RIPRESA della RISCOSSIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Imprese turistico-ricettive • Agenzie di viaggi • Tour operator • Soggetti che gestiscono stadi ed impianti sportivi • Palestre • Club e strutture per danza, fitness e culturismo • Centri sportivi • Piscine e centri natatori • Teatri, sale da concerto, sale cinematografiche (compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche) • Discoteche, sale da ballo, night-club • Sale gioco e biliardi • Ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse (compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati) • Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi (compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso) • Attività di ristorazione • Gelaterie • Pasticcerie • Bar e pub • Musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili • Orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali • Asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili • Servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado • Scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali • Scuole di guida professionale per autisti • Attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili • Aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico • Parchi divertimento o parchi 	<p>Versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cioè sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati)</p> <p>Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</p> <p>Versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020</p>	Fino al 30 aprile	31 maggio (unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020)

<ul style="list-style-type: none"> tematici • Stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali • Servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift • Noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare • Noleggio di attrezzature sportive e ricreative o di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli • Guide turistiche 			
Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche	Versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.	Fino al 30 aprile	31 maggio (unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020)
Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche	Versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cioè sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati) Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	Fino al 31 maggio	30 giugno (unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020)
Tutti i contribuenti	Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza il 16 marzo	-	Soggetti con ricavi superiori a 2 milioni: 20 marzo Tutti gli altri: 31 maggio
Tutti i contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia	Adempimenti tributari: <ul style="list-style-type: none"> • diversi dai versamenti; • diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. <p><u>Dichiarazione Iva</u>: rinviata</p> <p><u>Dichiarazione precompilata</u>: Entro fine marzo dovranno invece essere inviate le comunicazioni da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili.</p>	Periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020	30 giugno
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o	Versamenti di: <ul style="list-style-type: none"> • ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/73; 	Periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020	31 maggio (unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere

compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 16.3.2020	<ul style="list-style-type: none"> • trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • Iva (annuale e mensile); • addizionali Irpef; • contributi previdenziali ed assistenziali • premi per l'assicurazione obbligatoria. 		dal mese di maggio 2020)
Giochi	Versamento del PREU (Prelievo erariale unico) sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020	-	29 maggio. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata dovrà essere versata entro il 18 dicembre 2020.
	Canone di cui all'art. 1, comma 636, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)	Marzo, fino al termine di sospensione delle attività delle sale Bingo	-
<p><u>“ROTTAMAZIONE-TER” – “SALDO e STRALCIO”</u> Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter” (art. 3, commi 2, lettera b), e 23, e art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. 119/2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2), del D.L. 34/2019); • del termine del 31 marzo 2020, relativo al “saldo e stralcio” (art. 1, comma 190, Legge 145/2018). <p><u>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ed ASSISTENZIALI</u> I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.</p> <p><u>COLF, BADANTI</u> Il pagamento dei contributi Inps e Inail dovuti per i lavoratori domestici (colf, ecc.) in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio potrà essere effettuato entro il 10 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi.</p> <p><u>RITENUTE d'ACCONTO - ESCLUSIONI</u> Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p> <p><u>Adempimenti</u> I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione; 			

- versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

<u>FISCO – SOSPENSIONE ACCERTAMENTI, CARTELLE, PROCESSI TRIBUTARI</u>	
CARTELLE ed ACCERTAMENTI ESECUTIVI	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; (*) • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate; (*) • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; (*) • atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. <p>(*) Ripresa della riscossione I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>
ACCERTAMENTI SOSPENSIONI	- Vengono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. La sospensione, quindi, è limitata alle attività degli enti impositori.
PROCESSO TRIBUTARIO	Con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, era stato disposto il differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020; ora tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 2020. Sospesi fino al 15 aprile 2020 anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, nonché il termine di cui all'art. 17-bis, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (reclamo e mediazione).

<u>LAVORO e PREVIDENZA</u>											
CASSA INTEGRAZIONE ACCESSO all'ASSEGNO ORDINARIO	<p>I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario. Sono ammesse anche le imprese con un solo dipendente. In particolare:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">INTEGRAZIONE SALARIALE / ASSEGNO ORDINARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DATORI di LAVORO ISCRITTI al FIS</td> <td>L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.</td> </tr> <tr> <td>CAUSALE</td> <td>"Emergenza COVID-19"</td> </tr> <tr> <td>PERIODO CONCEDIBILE</td> <td>MASSIMO 9 settimane</td> </tr> <tr> <td>SEMPLIFICAZIONI</td> <td>I datori di lavoro che presentano la domanda sono</td> </tr> </tbody> </table>	INTEGRAZIONE SALARIALE / ASSEGNO ORDINARIO		DATORI di LAVORO ISCRITTI al FIS	L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.	CAUSALE	"Emergenza COVID-19"	PERIODO CONCEDIBILE	MASSIMO 9 settimane	SEMPLIFICAZIONI	I datori di lavoro che presentano la domanda sono
INTEGRAZIONE SALARIALE / ASSEGNO ORDINARIO											
DATORI di LAVORO ISCRITTI al FIS	L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.										
CAUSALE	"Emergenza COVID-19"										
PERIODO CONCEDIBILE	MASSIMO 9 settimane										
SEMPLIFICAZIONI	I datori di lavoro che presentano la domanda sono										

		dispensati: <ul style="list-style-type: none"> dall'osservanza dell'art. 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148; dall'osservanza dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del citato D.Lgs. 148/2015; per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, se previsto.
	ASSEGNO ORDINARIO - PAGAMENTO	Pagamento diretto da parte dell'INPS.
	DOMANDA	Dev'essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
	VERIFICA dei REQUISITI	La domanda non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
	NORME INAPPLICABILI	<ul style="list-style-type: none"> I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste; all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'art. 29, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 148/2015; ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si applicano gli articoli 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, del D.Lgs. 148/2015.
	RILEVANZA della DATA del 23.2.2020	I lavoratori destinatari di tale misura devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
	ATTUAZIONE della MISURA	E' demandata alle Regioni.
CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE CORSO	in	<p>Le aziende che alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.</p> <p><u>Notabene</u> Ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi in applicazione della regola sopra esposta non si applica l'art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.</p> <p><u>Giorni esclusi dal conteggio</u> I periodi in cui vi è coesistenza tra trattamento straordinario di integrazione salariale e trattamento ordinario di integrazione salariale concesso sulla base del decreto in esame, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, e dall'art. 12 del D.Lgs. 148/2015.</p>
ASSEGNO SOLIDARIETA' CORSO	di in	I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, avevano in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

Notabene

Ai periodi di assegno ordinario concessi in applicazione della regola sopra esposta non si applica l'art. 29, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 148/2015.

Giorni esclusi dal conteggio

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso sulla base del decreto in esame, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, e dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 148/2015.

INTEGRAZIONE SALARIALE in DEROGA

E' prevista la concessione, a seguito della sospensione delle attività lavorative conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di un trattamento di integrazione salariale in deroga a favore di quei lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli (OTD) non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali.
Con riferimento ai datori di lavoro privati per i quali si applicano le tutele previste dalle norme vigenti in materia di sospensione o riduzione di orario, vale la seguente tabella:

INTEGRAZIONE SALARIALE in DEROGA	
DURATA	Le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA	Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
DECORRENZA	La misura è riconosciuta a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza a tale data.
ACCORDO con le ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVE a LIVELLO NAZIONALE	E' obbligatorio.
SETTORE AGRICOLO	Per le ore di riduzione o sospensione delle attività, il trattamento in esame è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
LAVORO DOMESTICO	E' escluso dalla misura in esame.
MODALITA' di RICONOSCIMENTO del TRATTAMENTO	Pagamento diretto da parte dell'Inps, ai sensi dell'art. 44, comma 6-ter, del D.Lgs. 148/2015.
ADEMPIMENTI	<p><u>Datori di lavoro:</u> presentano la domanda alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p><u>Regioni e Province autonome:</u> trasmettono all'Inps la lista dei beneficiari.</p> <p><u>Inps:</u> provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Province autonome interessate.</p>
NORME INAPPLICABILI	Al trattamento in esame non si applicano gli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 5, del D.Lgs. 148/2015.

CONGEDO

Il decreto-legge introduce una misura a favore dei genitori lavoratori dipendenti per limitare i disagi conseguenti alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (disposta dal D.P.C.M. 4 marzo 2020). In particolare:

--

<u>SETTORE PRIVATO</u>	
MISURA	Congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 30 per cento della retribuzione. (1) Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.
SOGGETTI INTERESSATI	Genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Situazioni di handicap grave Tale limite di età non si applica con riferimento ai figli con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) iscritti a scuole di ogni ordine e grado. Genitori affidatari Rientrano nell'ambito applicativo della norma.
AMBITO TEMPORALE	La misura opera a decorrere dal 5 marzo 2020 e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 12 giorni.
CONGEDO PARENTALE	Gli eventuali periodi di congedo parentale (2) fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo in esame, con diritto all'indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
ISCRITTI alla GESTIONE SEPARATA	I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, possono a fruire, per il medesimo periodo di cui sopra, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 30 per cento di 1/365 del reddito. (3)
LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI all'INPS	Ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps è riconosciuta la medesima indennità di cui sopra, commisurata - per ciascuna giornata indennizzabile - al 30 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
SCELTA del GENITORE	Il congedo è riconosciuto alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che svolga la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. (4)
VOUCHER BABY-SITTING	In alternativa al congedo, è possibile usufruire di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui sopra. Modalità di fruizione Il bonus sarà erogato attraverso il libretto famiglia (5).
ADEMPIMENTI	Sia per il congedo, sia per il buono baby-sitting, il lavoratore è tenuto a presentare domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità che saranno stabilite dall'Inps.
FIGLI di ETA' 12-16 ANNI	I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Condizioni Tale diritto spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia

	<p>altro genitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> che svolga la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. <p>(1) Calcolata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. (2) Di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. (3) Individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. (4) Ai sensi del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81. (5) Di cui all'art. 54-bis della Legge 24 aprile 2017, n. 50.</p>								
	<p><u>SETTORE PUBBLICO</u></p> <table border="1"> <tr> <td>PERIODO AGEVOLATO</td> <td>Dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.</td> </tr> <tr> <td>SOGGETTI INTERESSATI</td> <td>Genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i figli di età non superiore ai 12 anni.</td> </tr> <tr> <td>ADEMPIMENTI</td> <td>L'indennità sarà erogata dall'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.</td> </tr> <tr> <td>DISCIPLINA APPLICABILE</td> <td>E' la stessa dettata per il settore privato.</td> </tr> </table>	PERIODO AGEVOLATO	Dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.	SOGGETTI INTERESSATI	Genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i figli di età non superiore ai 12 anni.	ADEMPIMENTI	L'indennità sarà erogata dall'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.	DISCIPLINA APPLICABILE	E' la stessa dettata per il settore privato.
PERIODO AGEVOLATO	Dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.								
SOGGETTI INTERESSATI	Genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i figli di età non superiore ai 12 anni.								
ADEMPIMENTI	L'indennità sarà erogata dall'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.								
DISCIPLINA APPLICABILE	E' la stessa dettata per il settore privato.								
EQUIPARAZIONE QUARANTENA-MALATTIA	<p>Si prevede che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (1), dai lavoratori del settore privato, dovuto a COVID-19, sia equiparato a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.</p> <p><u>Certificato di malattia</u> A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> per i periodi in esame il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della norma, anche in assenza del provvedimento di cui al punto precedente da parte dell'operatore di sanità pubblica; qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica. <p><u>Oneri</u> Gli oneri a carico del datore di lavoro e degli istituti previdenziali connessi con tale misura, sono posti a carico dello Stato.</p> <p><u>Note</u> (1) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere h) e i), del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6.</p>								
DOMANDE di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA	<p>E' stato prorogato al 1° giugno 2020 il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all'art. 7, comma 4, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modifiche dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389. Al riguardo si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> la proroga opera esclusivamente per le domande in competenza 2019; la misura interessa non solo gli operai agricoli (a tempo determinato e indeterminato), ma anche le figure equiparate di cui all'art. 8 della Legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale. 								
DOMANDE di DISOCCUPAZIONE NASpI e DIS-COLL	<p>Il decreto-legge interviene sui termini relativi alle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. In particolare, si prevede che per la cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatasi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, passano da 68 a 128 giorni i termini di</p>								

decadenza di cui all'art. 6, comma 1, e all'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 22 aprile 2015 n. 22.

Notabene

Si ricorda che sulla base della normativa vigente le domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL devono essere presentate entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e l'indennità di disoccupazione spetta a partire:

- dall'8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'8° giorno;

oppure

- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'8° giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge.

Domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario (1)

E' fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Note

(1) Di cui agli artt. 6, comma 2, e 15, comma 9, del D.Lgs. 22/2015.

<u>INCENTIVI a PROFESSIONISTI e LAVORATORI AUTONOMI</u>	
PROFESSIONISTI – CO.CO.CO – INDENNITA' UNA TANTUM	<p>È riconosciuta un'indennità di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati - dall'Inps, previa domanda.</p> <p><u>Aspetti fiscali</u> Viene espressamente previsto che tale indennità non concorre alla formazione del reddito.</p>
LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI alle GESTIONI SPECIALI dell'AGO	<p>La norma riconosce un'indennità una tantum pari a 600 euro anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati - dall'Inps, previa domanda.</p> <p><u>Aspetti fiscali</u> Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito.</p> <p><u>Divieto di cumulo</u> Tale misura non è cumulabile con l'indennità una tantum riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (v. sopra).</p>
INCENTIVO all'IMPRENDITORIALITA'	<p>Vengono prorogati di 60 giorni i termini previsti:</p> <ul style="list-style-type: none">• per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (Jobs Act);• per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 10, comma 1, e di cui all'art. 15, comma 12, del medesimo D.Lgs. 22/2015. Si tratta delle ipotesi in cui i beneficiari rispettivamente di NASpI e DIS-COLL intraprendano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
PROFESSIONISTI – CASSE di PREVIDENZA PRIVATE	<p>E' prevista la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.</p>

MUTUI PRIMA CASA – PARTITE IVA	Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura – che resterà in vigore per 9 mesi - è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33 per cento del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l'Isee.
-----------------------------------	---

<u>INCENTIVI alle IMPRESE</u>									
DISPOSITIVI MEDICI CONTRIBUTI –	Sono previsti contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, a favore: 1. delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale; 2. alle aziende che rendono disponibili mascherine chirurgiche, nonché mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (attualmente in corso di conversione). I contributi saranno erogati da Invitalia Spa, mentre la misura sarà attuata dal Dipartimento della protezione civile.								
IMPRESE AGRICOLE CONTRIBUTI PAC –	E' prevista la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC (art. 10-ter, comma 2, D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modifiche dalla legge 21 maggio 2019, n. 44).								
CESSIONE CREDITI DETERIORATI INCENTIVI FISCALI di –	Si introduce inoltre una norma finalizzata ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria. La norma, in particolare, prevede la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. Come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge, "L'intervento consente alle imprese di anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale". In particolare, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, è possibile trasformare in credito d'imposta una quota di DTA riferite a: <ul style="list-style-type: none"> • perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 del Tuir; • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile. <p><u>“Debitore inadempiente”</u> Una norma del decreto-legge specifica che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.</p> <p><u>Esclusioni</u> La misura in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.</p>								
SANIFICAZIONE AMBIENTI LAVORO CREDITO D'IMPOSTA di –	Introdotta un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. In particolare: <table border="1" data-bbox="443 1800 1326 2042"> <tr> <td>SOGGETTI INTERESSATI</td> <td>Esercenti attività d'impresa, arte o professione.</td> </tr> <tr> <td>PERIODO D'IMPOSTA</td> <td>2020.</td> </tr> <tr> <td>MISURA del CREDITO D'IMPOSTA</td> <td>50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.</td> </tr> <tr> <td>IMPORTO STANZIATO</td> <td>50 milioni di euro.</td> </tr> </table>	SOGGETTI INTERESSATI	Esercenti attività d'impresa, arte o professione.	PERIODO D'IMPOSTA	2020.	MISURA del CREDITO D'IMPOSTA	50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.	IMPORTO STANZIATO	50 milioni di euro.
SOGGETTI INTERESSATI	Esercenti attività d'impresa, arte o professione.								
PERIODO D'IMPOSTA	2020.								
MISURA del CREDITO D'IMPOSTA	50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.								
IMPORTO STANZIATO	50 milioni di euro.								

		ATTUAZIONE della MISURA	Seguirà un decreto ministeriale.
NEGOZI BOTTEGHE CREDITO d'IMPOSTA	e –	Introdotta inoltre un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa che esercitano in locali in locazione. In particolare:	
		SOGGETTI INTERESSATI	Esercenti attività d'impresa.
		MISURA del CREDITO d'IMPOSTA	60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
		ESCLUSIONI	Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
BONUS PUBBLICITA'		Per il triennio 2020-2022, il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari nell'editoria si applicherà nella misura unica del 30 per cento; scompare quindi il criterio incrementale.	

<u>CREDITO</u>	
FONDO GARANZIA PMI	di
	<p>Si interviene sul funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi. Il decreto, in particolare, prevede quanto segue, per la durata di 9 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la garanzia del Fondo è gratuita; pertanto è sospeso l'obbligo di versare le commissioni per l'accesso al Fondo; • l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro; • sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; • le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi Ue che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo fino al massimo dell'80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione; • per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza; • fatto salve le esclusioni già previste all'art. 6, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017, per le operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al D.M. 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili"; • la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017 è dovuta esclusivamente per le operazioni che superino, in relazione al soggetto richiedente, la soglia individuata dal Consiglio di gestione e riferita al rapporto tra il numero delle operazioni complessivamente ammesse alla garanzia del Fondo e non perfezionate nel corso del

	<p>2019 e il totale delle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo nello stesso anno 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico–alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; • per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti; • le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa; • sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
FIR	In materia di FIR, il decreto interviene sull'art. 1, commi 496 e 497, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), prevedendo che la Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, possa autorizzare il conferimento agli azionisti e agli obbligazionisti di un anticipo fino al 40 per cento dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.
CONFIDI AGEVOLAZIONI FISCALI	– Si prevede la possibilità per i Confidi di cui all'art. 112 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) di dedurre i costi sostenuti per il funzionamento dell'organismo di cui al successivo art. 112-bis, dai contributi per i fondi interconsortili.
MICRO E PICCOLE-MEDIE IMPRESE	<p>Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020; • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch'essi prorogati; • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.

TERZO SETTORE	
PROROGA TERMINI	<p>di <u>Adeguamento statuti</u> Slitta dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine per gli enti no profit di adeguare i propri statuti alla riforma del Terzo Settore con le maggioranze “alleggerite” (art. 101, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).</p> <p><u>Approvazione dei bilanci</u> Si prevede inoltre che per il 2020, Onlus, Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale), per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all'interno del periodo emergenziale (stabilito dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020) possano approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.</p>

TERZO SETTORE	
	<p><u>Imprese sociali</u> Slitta al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali dovranno adeguarsi al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.</p>

<u>SOCIETA'</u>	
<p>SOCIETA' – APPROVAZIONE del BILANCIO</p>	<p><u>Proroga del termine</u> In deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte e società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p><u>Semplificazioni</u> Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie; • che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.; • la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. <p>Le Srl possono consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p>

<u>ALTRE NORME</u>	
<p>REQUISIZIONI di ALBERGHI ed ALTRI IMMOBILI</p>	<p><u>Capo della Protezione civile</u> Il decreto dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile possa disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere (ad esempio, i macchinari necessarie per le terapie intensive), occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria. Al riguardo, la norma precisa quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) la requisizione potrà protrarsi fino al 31 luglio 2020, oppure fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza; (2) i beni mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprietà; (3) la requisizione in uso non può durare oltre 6 mesi dalla data di apprensione del bene. Se, entro la scadenza di tale termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, o in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine; (4) contestualmente all'apprensione dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario dei beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Tale somma è liquidata, alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla

	<p>data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue:</p> <p>1. in caso di requisizione in proprietà, l'indennità di requisizione è pari al 100 per cento di tale valore;</p> <p>2. in caso di requisizione in uso, l'indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a 1/60 del valore calcolato per la requisizione in proprietà;</p> <p>(5) qualora nel decreto di requisizione in uso non sia stato indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario dev'essere provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza.</p> <p><u>Prefetti</u></p> <p>I Prefetti possano provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. I Prefetti dovranno disporre anche in merito alle relative procedure indennitarie. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito, il Prefetto è tenuto a corrispondere al proprietario dei beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Al riguardo la norma precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle Entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42 per cento di detto valore; • la requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, o fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza; • se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza; • in caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, o fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Rimane sospeso fino al 15 aprile il conteggio dei termini relativi a tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio, oppure avviati dopo tale data. Le concessioni e i permessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile restano validi fino al 15 giugno.
DOCUMENTI IDENTITA'	di Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell'emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto (la misura non si applica peraltro ai documenti validi per l'estero).
SERVIZI POSTALI	<p><u>Inviati raccomandati, invii assicurati e distribuzione dei pacchi</u> (art. 3, comma 2, D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261)</p> <p>Gli operatori postali procedono alla consegna di tali invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.</p> <p><u>Notificazione a mezzo posta</u> (Legge 20 novembre 1982, n. 890; art. 201, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)</p> <p>L'operatore postale effettua le notificazioni mediante deposito del plico presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Del deposito del plico è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dev'essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.</p>

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI	ai Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), del Tuir, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. <u>Adempimenti</u> I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. 600/73: <ul style="list-style-type: none"> • riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; • compensano l'incentivo erogato secondo le regole ordinarie.
DONAZIONI DETRAZIONI FISCALI	– <u>Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali</u> E' riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. <u>Donazioni effettuate da imprese</u> Si applica l'art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, dettata per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Pertanto tali donazioni sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

<u>ALCUNI CHIARIMENTI sulle ATTIVITA' IMPRENDITORIALI AMMESSE e VIETATE</u>	
Medie e grandi strutture di vendita Esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali	Chiuse nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione di: (6) farmacie (7) parafarmacie (8) punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. (1)
Supermercati presenti nei centri commerciali	Possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. (1)
Mercati (sia all'aperto sia coperti)	In essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari. (1)
Officine meccaniche per autoveicoli e motocicli Carrozzerie Gommisti Attività connesse allo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione auto e pneumatici (es. vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio)	Possono continuare a svolgere la loro attività Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l'attività dev'essere svolta con le seguenti precauzioni: <ul style="list-style-type: none"> • limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); • favorire, se possibile, l'attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.
Rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione	Possono proseguire l'attività, sia se effettuata in tabaccherie ordinarie, sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalle tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione.
Vendita di prodotti e alimenti per animali	Può essere proseguita l'attività di commercio al dettaglio in esercizi

domestici	specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia.
Erboristerie	Possono continuare l'attività
Rosticcerie (*)	Tali attività sono sospese.
Piadinerie	Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a 1 metro.
Friggitorie	
Gelaterie	
Pasticcerie	
Pizzerie al taglio senza posti a sedere	
Bar e servizi di ristorazione nelle aree di servizio lungo strade e autostrade o in porti lacustri e aeroporti	Possono proseguire la propria attività, senza limiti di orario. È obbligatorio comunque mantenere il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e di rifornimento carburante all'interno di porti e interporti	Possono restare aperti
Bar che vendono tabacchi e/o quotidiani	Possono restare aperti ma soltanto per la vendita di tabacchi e/o quotidiani, non anche per la somministrazione di cibo e bevande.
Attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad attività commerciali consentite (es. rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di beni alimentari)	L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare la/e attività commerciale/i consentita/e.
Aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari	Possono continuare la loro attività, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.
Stabilimenti balneari	Devono restare chiusi.
Esercizi di ristorazione situati all'interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza	Possono restare aperti.
Concessionarie di automobili	Restano chiuse.
Strutture sanitarie private	Possono continuare ad erogare i propri servizi, ma soltanto per le prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> • che i professionisti giudichino non rinviabili; • sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale di attesa. I professionisti e gli operatori devono: <ul style="list-style-type: none"> • attenersi scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio; • garantire l'accesso di un solo paziente per volta; • avvalersi di strumenti di protezione individuale.
Studi e le cliniche odontoiatriche	
Call center	Non sono sospesi. Tuttavia si raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile e resta fermo il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione indicate dalle competenti autorità sanitarie e di protezione civile.
Società di spedizioni e agenzie di operazioni doganali	Non è prevista la chiusura.
Autoscuole	Devono sospendere le proprie attività fino al 3 aprile.
Agenzie immobiliari	Devono sospendere le proprie attività fino al 25 marzo.

Cantieri	Restano aperti.
Trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca	Non sono previste limitazioni.
Attività nel settore della pesca	Non è sospesa.
Alberghi, bed and breakfast, agriturismi, case vacanze e affittacamere	Possono proseguire regolarmente la propria attività.
Servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive	I bar e i ristoranti all'interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti.
Transito delle merci	Non vi è alcuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale.
Corrieri	Possono circolare.
Autotrasportatori	Non sono previste limitazioni al transito e all'attività di carico e scarico delle merci.
Attività edili e artigianali	Non sono tra quelle sospese dal D.P.C.M. 11 marzo 2020; quindi tali prestazioni lavorative possono essere svolte qualora siano da considerarsi indispensabili e non prorogabili.
(1) Dev'essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.	